

STATUTO DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA

Art. 1 (Scuola Civica di Musica)

E' costituita nel Comune di Villacidro la Scuola Civica di Musica nella forma di cui all'art. 114 del D. Lgs.vo n. 267 del 18 Agosto 2000 sull'ordinamento degli Enti Locali;

La Scuola ha sede nei locali di proprietà comunale o comunque dallo stesso Comune resi disponibili.

Art. 2 (Forma giuridica)

La Scuola Civica di Musica è organismo strumentale del Comune di Villacidro, costituito nella forma di "ISTITUZIONE", e dotato di autonomia gestionale.

Art. 3 (Finalità)

La Scuola ha lo scopo di concorrere alla diffusione sul territorio dell'istruzione musicale quale elemento essenziale per la crescita culturale, sociale ed intellettuale dei giovani e dell'intera comunità;

La Scuola opera nel territorio realizzando una serie di servizi di interesse musicale. In particolare, contribuisce alla diffusione della cultura musicale attraverso:

a) una struttura scolastica che consenta la partecipazione di ogni cittadino alle attività istituite. In particolare, le programmazioni didattiche saranno elaborate tenendo conto delle seguenti finalità della Scuola:

- permettere che i cittadini di ogni età acquisiscano gli elementi indispensabili per la formazione di una cultura musicale di base;
- offrire agli allievi l'opportunità di accedere, attraverso un'adeguata preparazione, ai Conservatori di Stato ;

b) l'organizzazione di corsi di aggiornamento sulla didattica della musica rivolti ad operatori, educatori ed insegnanti, facenti capo alle strutture prescolari e scolari del territorio.

c) l'organizzazione di lezioni-concerto rivolte agli studenti delle Scuole di ogni ordine e grado;

d) l'organizzazione di corsi di perfezionamento rivolti agli studenti di Conservatori, ai giovani concertisti, ai docenti ed agli operatori culturali;

e) l'ideazione ed organizzazione di attività concertistiche;

f) la promozione ed il coordinamento, in collaborazione con altri Istituti o Enti, di iniziative di ricerca, di dibattito e di divulgazione in ogni settore della vita musicale;

g) Promozione della musica e delle tradizioni musicali sarde;

h) Qualificazione e valorizzazione dei gruppi musicali e corali locali.

Al perseguimento dei propri fini la Scuola provvede utilizzando tutte le proprie strutture e richiedendo eventualmente l'uso di altre strutture disponibili sul territorio.

Art. 4 (Utenti)

L'accesso alle attività dell'Istituzione è consentita a tutti, con priorità per coloro che hanno la residenza nel Comune di Villacidro e negli altri Comuni eventualmente associati al servizio.

Art. 5 (Partecipazione)

Il servizio può essere erogato anche in associazione con altri Comuni, in tal caso il Comune di Villacidro sarà capofila, attraverso la stipula di apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgsvo n. 267 del 18/08/2000. Potranno a tal fine essere aperte delle sedi distaccate della Scuola presso i comuni associati.

Art. 6 (Pubblicità)

L'apertura dei corsi dovrà essere pubblicizzata con i mezzi più adeguati a consentire e favorire l'adesione più ampia possibile.

Art. 7 (Contribuzione utenti)

La Giunta Comunale, su proposta del C.D.A., stabilisce l'importo del contributo d'iscrizione a carico dei soggetti che siano ammessi alla frequenza.

Art. 8 (Mezzi finanziari)

Sono entrate dell'Istituzione: i trasferimenti a proprio favore operati dalla Provincia del Medio Campidano in esecuzione della Legge Regionale 15/10/1997 n. 28; i fondi messi a disposizione dal Comune nella percentuale non inferiore a quella prevista dalla L. R. sopra menzionata; l'eventuale contributo di frequenza a carico degli iscritti; trasferimenti da altri Enti, Istituzioni o privati; entrate da attività collaterali. Per la gestione delle risorse finanziarie, l'Istituzione dovrà aprire un proprio conto corrente presso un Istituto Bancario.

Art. 9 (Organi dell' Istituzione)

Sono Organi dell'Istituzione:

- Ø Il Consiglio di Amministrazione (C.D.A.);
- Ø Il Presidente;
- Ø Il Collegio dei docenti;
- Ø Il Direttore.

Art. 10 (Consiglio di Amministrazione - composizione)

Il C.D.A. è composto da:

- Ø Il Sindaco o un suo delegato.

- Ø 2 membri nominati dal Consiglio Comunale, in rappresentanza della maggioranza;
- Ø 1 membro nominato dal Consiglio Comunale in rappresentanza della minoranza
- Ø 1 membro nominato dal Consiglio comunale di ciascun Comune associato.
- Ø L' Assessore alla Pubblica Istruzione;

- Ø Il Direttore, che partecipa alle sedute del C.D.A. senza diritto di voto;

Art. 11 (Consiglio di Amministrazione)

- Ø Il C.D.A. elegge fra i suoi membri il Presidente e il Vicepresidente dell' Istituzione, che sostituirà il Presidente in caso di sua assenza o impedimento;
- Ø Il C.D.A. resta in carica per tutta la durata della legislatura;
- Ø Il C.D.A. è convocato dal Presidente per iscritto, tramite avviso di convocazione, almeno tre giorni prima (ventiquattro ore in caso di urgenza) della riunione, contenente la data, l'ora e l'ordine del giorno;
- Ø Il C.D.A. può riunirsi in via straordinaria su richiesta di due dei suoi componenti;
- Ø Il C.D.A. viene insediato con atto del Sindaco;
- Ø Il C.D.A. delibera validamente qualora sia presente un terzo dei componenti;
- Ø Il C.D.A. delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente;
- Ø Tutte le deliberazioni del C.D.A. devono essere pubblicate nell'albo pretorio Comunale e nel sito web istituzionale del Comune di Villacidro;
- Ø Ai componenti del C.D.A. non è riconosciuta alcuna indennità o gettone di presenza.

Art. 12 (Consiglio di Amministrazione – compiti e funzioni)

Il C.D.A. delibera gli indirizzi e i programmi dell'Istituzione;

Approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo della Scuola. Bilancio e conto consuntivo, con allegati mandati e reversali, una volta approvati, devono essere trasmessi al Sindaco per l'approvazione definitiva del Consiglio Comunale, in uno al bilancio ad al rendiconto generale annuale del Comune;

Al Bilancio di previsione sarà allegato il programma delle attività da svolgere durante l'anno. Al conto consuntivo sarà allegata una rendicontazione specifica dell'attività svolta;

Il C.D.A. provvede alla trasmissione della rendicontazione dell'attività svolta al competente Ente finanziatore , ai fini della corresponsione del contributo annuale.

Indice le selezioni ed approva le graduatorie di merito del personale docente, nel rispetto delle disposizioni di cui alle deliberazioni della G.R. n. 24/29 del 27/05/2004, e del personale di segreteria della Scuola.

Può stipulare con Società, Associazioni, convenzioni di collaborazione per le attività musicali e culturali in genere;

Il C.D.A. propone al Consiglio Comunale eventuali forme associative con altri Comuni per la gestione della Scuola Civica di Musica;

Il C.D.A. può stipulare con professionisti e consulenti dotati di competenza specifica, convenzioni che prevedano l'esecuzione delle prestazioni amministrative, tecniche ed ausiliarie necessarie al funzionamento della gestione della Scuola.

Art. 13 (Il Presidente)

Il Presidente:

- Ø ha la rappresentanza della Istituzione e ne detiene la firma;
- Ø convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- Ø presenta al C.D.A. le proposte di deliberazione e firma i relativi atti deliberativi;
- Ø compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione previsti nella programmazione predisposta dal C.D.A.;
- Ø Vigila sulla rispondenza dell'attività gestionale alle direttive e agli indirizzi programmati dal C.D.A.

Art. 14 (Il Direttore)

Il Direttore è nominato e revocato dal Sindaco, sentito il C.D.A. che ne determina il compenso;

Esso viene nominato tra soggetti di comprovata competenza in materia di organizzazione didattica e nel campo artistico musicale che abbiano maturato esperienza concertistica e ricoperto incarichi di direzione artistica in manifestazioni musicali di particolare rilievo, a seguito di procedura di selezione pubblica;

L'incarico di Direttore viene conferito con contratto di collaborazione o altre forme previste dalla legge e non può essere conferito a soggetti che ricoprono tale incarico presso altre scuole civiche di musica;

Il Direttore presenta proposte di convenzione, incarico e collaborazione esterna che il C.D.A. approva con delibera;

Il Direttore provvede alla gestione artistica dell'Istituzione attuando gli indirizzi e i programmi deliberati dal C.D.A.;

E' responsabile dell'organizzazione, della didattica, della preparazione artistica delle manifestazioni di spettacolo e saggi musicali in programma e di altre attività previste dallo statuto;

Sorveglia e coordina l'attività del personale docente e non docente, è responsabile della regolarità delle iscrizioni degli allievi, della tenuta dei registri generali, degli esami e degli orari;

Il Direttore garantisce la sua presenza almeno una volta alla settimana, per incontrare genitori, docenti e allievi;

Il Direttore convoca il Collegio dei Docenti, ne coordina il lavoro e cura la trasmissione dei deliberati al C.D.A.;

Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto;

Può proporre al Presidente e al Vice Presidente la convocazione del C.D.A.;

Nomina il personale docente e amministrativo sulla base delle graduatorie predisposte da apposita Commissione e approvate dal C.D.A.;

Presenta al C.D.A. le proposte per la formulazione del bilancio annuale e pluriennale;

Presenta, almeno due volte all'anno, una relazione sull'andamento della Scuola, che sarà esaminata dal C.D.A.;

Nomina tra i docenti il suo collaboratore (Vice Direttore) che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 15 (Il Collegio dei Docenti)

Il Collegio dei docenti ha il potere di deliberare in materia di funzionamento didattico dell'istituto. Ha l'obbligo di definire i programmi di studio per ogni insegnamento e i programmi d'esame interni, di adeguarli alle specifiche esigenze dell'istituto e della comunità e di favorire il coordinamento interdisciplinare attraverso la formazione di gruppi di lavoro incaricati di elaborare specifici progetti didattico-educativi;

Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà d'insegnamento;

Valuta, inoltre, periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli organi ed agli obiettivi programmati;

Il Direttore potrà nominare tra i docenti il suo collaboratore (Vice Direttore) che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;

Si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni volta che il Direttore ne ravvisi la necessità, oppure quando almeno un quarto dei suoi componenti ne faccia richiesta, comunque almeno quattro volte nell'arco dell'anno scolastico;

Le funzioni di segretario del Collegio sono affidate ad uno dei docenti.

Art. 16 (Il Segretario)

Il segretario della scuola civica di musica viene nominato sulla base di una graduatoria derivante da una selezione predisposta da apposita Commissione e approvata dal C.D.A.;

Il Segretario della Scuola è responsabile di tutte le procedure tecnico-amministrative necessarie allo svolgimento dell'attività della Scuola ivi comprese quelle relative alla gestione dei bilanci e alla rendicontazione annuale;

Predisporre alla fine dell'anno scolastico il conto consuntivo della gestione con la relazione dei Revisori dei Conti.

Art. 17 (I docenti)

L'organico dei docenti può variare in relazione al numero dei corsi programmati, al numero degli allievi iscritti e ai limiti imposti dalle disponibilità di bilancio;

L'assunzione avverrà previa selezione pubblica, mediante contratto di collaborazione o altre forme previste dalla Legge;

La graduatoria, predisposta da apposita Commissione, sarà compilata mediante la valutazione di soli titoli (di studio, didattici e artistici);

La Commissione per la predisposizione delle graduatorie del personale docente e amministrativo, è composta da un funzionario comunale, tra le figure apicali del Comune, o un suo delegato, con funzioni di Presidente, dal Direttore, e da un esperto nominato dal Consiglio di Amministrazione;

Le graduatorie stilate valgono per tre anni salvo i casi in cui si esauriscano e si renda necessario riaprire i termini di presentazione delle richieste di inclusione nelle stesse.

Art. 18 (Attività amministrativo – contabile)

L'organizzazione dell'attività amministrativa e contabile dell'Istituzione viene articolata in conformità alle disposizioni di legge di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 18/10/2000 e successive modificazioni e integrazioni, che detta la normativa sull'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali.

Art. 19 (Patrimonio)

Di tutti i beni mobili appartenenti alla Scuola Civica di Musica dovrà essere redatto, secondo le norme amministrative contabili in vigore, un inventario patrimoniale da aggiornare annualmente. La Scuola dovrà possedere ogni anno la strumentazione tecnica e di gestione necessaria al buon funzionamento delle classi di studio in svolgimento;

I materiali comunque acquisiti dalla Scuola Civica di Musica con spese, contributi etc., conservano la loro specifica finalità pubblica e restano di proprietà della Scuola Civica;

Gli utenti potranno accedere agli strumenti musicali previa autorizzazione del Direttore, o in sua assenza, dall'Insegnante preposto all'insegnamento della materia.

Art. 20 (Controllo)

L'attività amministrativa e contabile dell'Istituzione è soggetta al controllo dei revisori dei Conti del Comune.

Art. 21 (Regolamento)

L'attività didattica, organizzativa e disciplinare e i criteri di accesso saranno oggetto di un regolamento emanato dal C.D.A e approvato dal Consiglio comunale.

Art. 22 (Scioglimento)

In caso di scioglimento dell'Istituzione il Presidente del C.D.A. è responsabile di tutti gli adempimenti necessari e conseguenti allo stesso scioglimento. In particolare provvede:

- Ø Alla riconsegna del patrimonio previa redazione del relativo inventario fisico;
- Ø All'approvazione del Conto Consuntivo;
- Ø Alla rendicontazione dell'attività svolta dall'Istituzione ai fini del ricevimento dei contributi provinciali;
- Ø All'espletamento di tutti gli atti contabili necessari alla cessazione dell'Istituzione stessa.

Art. 23 (Disposizione Transitoria).

Al fine di garantire l'immediato avvio delle lezioni del primo anno scolastico, il Sindaco provvede, nelle more dell'insediamento del CDA e dell'espletamento delle procedure di pubblica selezione di cui all'art. 14 comma 2 del presente statuto, alla nomina del Direttore ai sensi del Decreto legislativo 267/2000, tra i soggetti di comprovata competenza in materia di organizzazione didattica e nel campo artistico musicale che abbiano maturato esperienza concertistica e ricoperto incarichi di direzione artistica in manifestazioni musicali di particolare rilievo.

Il Direttore, nominato come sopra, provvede, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, alla nomina diretta del personale docente e di segreteria nonché all'ammissione degli allievi .

Art. 24(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto o disciplinato nel presente Statuto e nel Regolamento che verrà approvato dal Consiglio Comunale, si rinvia alle disposizioni di legge.